

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | MAGGIO 2025



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 18 MARZO 2025 N. 175

La fattispecie di autoriciclaggio è configurabile solo in presenza di una condotta che abbia una precipua finalità dissimulativa, che non sia, cioè, una semplice trasformazione del bene oggetto di reato ai fine di profitto.

(Nel caso di specie la condotta dell'imputato è consistita nella vendita con fattura del bene profitto di peculato, condotta che, non avendo una particolare capacità decettiva o dissimulativa, non è stata in grado di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, come richiesto dalla fattispecie di cui all'articolo 648 quater c.p.)

2

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 16 MAGGIO 2023 N. 531

Le reiterate condotte di violenza morale e fisica con la relativa prostrazione e disagio psichico della vittima sono pienamente provate dalle credibili e riscontrate dichiarazioni della p.o. a fronte della quali l'imputato non ha fornito alcuna versione alternativa, ma difetta il requisito della convivenza more uxorio che legittima l'inquadramento nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p., in quanto, come confermato dalla p.o., seppure vi fosse una relazione affettiva, la convivenza con l'imputato era saltuaria tanto che costui non disponeva delle chiavi di casa. Pertanto, il fatto va riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 612-bis c.p. con l'aggravante del fatto commesso a danno di soggetto legato da relazione affettiva. Parimenti dimostrata è la contestata violazione di domicilio in quanto l'imputato, ospitato in una stanza della casa della p.o., si è era introdotto con la forza nella camera da letto della donna - che aveva il diritto di escluderlo - contro la volontà della stessa, che si era chiusa a chiave all'interno. Nel concetto di domicilio, infatti, rientrano anche le stanze adibite ad atti della vita privata alle quali all'ospite coabitante non è stato permesso l'accesso.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 22 MARZO 2023 N. 82

Va assolta, perché il fatto non sussiste, l'imputata, medico libero professionista come tale assoggettata ad obbligo vaccinale, accusata di aver richiesto al proprio medico di inserire nella piattaforma ministeriale una falsa certificazione di guarigione da Covid-19 ed ottenuto così un falso Green pass. L'imputata, infatti, già sottopostasi alla monodose di vaccino nel giugno 2021, contraeva il virus nel dicembre 2021 e comunicava l'esito positivo del test rapido eseguito a casa al proprio medico, che redigeva un certificato di guarigione nel gennaio 2022 a seguito di tampone molecolare negativo, e quindi si sottoponeva all'ultima dose di vaccino nell'aprile 2022. La generazione di un secondo Green pass nell'aprile 2022 basata su un test positivo del gennaio 2022 risulta invece essere derivata da un errore generato dalla segretaria del medico curante nell'accesso alla posizione dell'imputata nella piattaforma ministeriale.

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 21 FEBBRAIO 2025 N. 123

In materia di prescrizione del reato, non può essere computato, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, il differimento dell'udienza quando il rinvio richiesto dal difensore non sia ispirato ad un effettivo e concreto esercizio del diritto di difesa tenuto conto della complessità della vicenda e della necessità di esercitare a pieno il munus difensivo. Nel caso di specie, la Corte di Appello riteneva che non fosse maturato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 590 bis c.p. considerato che il rinvio chiesto dal difensore dell'imputato, nominato come difensore d'ufficio, non era legato alla necessità di preparare la discussione posto che era impossibile assumere una concreta difesa al momento della nomina, ma all'unica necessità di comunicare la successiva udienza all'avvocato di fiducia dell'imputato, il quale non era presente e non aveva addotto alcun impedimento.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, ORDINANZA 4 APRILE 2025 N. 89

In tema di restituzione nel termine per impugnare e dei correlati oneri probatori a carico della parte istante, la dimostrazione che la conoscenza del provvedimento si sia prodotta in un certo giorno e non prima in conseguenza di caso fortuito o forza maggiore non può essere oggetto di mera indicazione, occorre invece una prova specifica con onere che grava sul soggetto interessato.

Nel caso è stata considerata insufficiente prova di caso fortuito o forza maggiore, quale causa di mancata tempestiva impugnazione, il messaggio di Whatsapp secondo cui: “la sentenza risulta non depositata”, che fu inviato due giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della sentenza da un collega al difensore istante per la restituzione nel termine per impugnare, il quale, dunque, si limitò ad aspettare allora di ricevere la comunicazione del deposito fuori termine della sentenza, così lasciando decorrere il termine utile per impugnare, poiché si tratta di mera informazione appresa informalmente, non si sa da chi, sulle risultanze di un controllo al registro elettronico, che ben può non essere tempestivamente aggiornato rispetto all’effettivo deposito tempestivo della motivazione della sentenza, mentre è onere del difensore chiedere formalmente alla cancelleria il fascicolo per controllare il deposito tempestivo della motivazione.